

Treviso 23 maggio 2011

Permesso turistico e assistenza sanitaria

Chiediamo all'esperto

I cittadini extra-comunitari che non hanno l'obbligo del visto d'ingresso in Italia per soggiorni di breve durata, hanno diritto all'assistenza sanitaria?

Risposta

Nella maggioranza dei casi, il cittadino extra-comunitario per entrare in Italia per turismo deve richiedere alla Rappresentanza consolare o diplomatica italiana presente nel proprio Paese il rilascio del visto di ingresso per soggiorni di breve durata. Alla domanda devono essere allegati: una fotografia recente in formato tessera, il documento di viaggio in corso di validità, la prenotazione del biglietto di andata e ritorno, dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio e del possesso dei mezzi economici di sostentamento (di solito viene stipulata una fidejussione bancaria a favore dell'invitato), documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale e un'assicurazione sanitaria avente una copertura minima di 30.000 euro per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza.

Alcuni Paesi (Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Uruguay, Venezuela) sono esenti dall'obbligo di visto di ingresso per soggiorni di breve durata nel caso di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva; ultimamente si sono aggiunti la Serbia, la Macedonia, il Montenegro, l'Albania e la Bosnia-Erzegovina che prevedono l'esenzione dall'obbligo di visto esclusivamente ai titolari dei nuovi passaporti biometrici.

In tali casi, non essendo richiesto il visto di ingresso, non è necessario nemmeno stipulare un'assicurazione sanitaria; ma essere titolari di una polizza che copra le eventuali spese mediche **è altamente consigliato**.

Secondo quanto disposto dal T.U. Immigrazione e dal relativo Regolamento di attuazione, infatti, i cittadini extra-comunitari presenti in Italia per motivi di turismo non possono richiedere l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. Rientrano, quindi, nella categoria di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale: potranno perciò chiedere all'azienda ospedaliera o alla Ulss di fruire di **prestazioni sanitarie dietro pagamento** delle relative tariffe, così come, in caso di prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, in ogni caso assicurate, dovranno corrispondere le relative tariffe al momento della dimissione.

Dott.ssa Giovanna Sartoretto
Cooperativa Sociale "Una casa per l'uomo"
Montebelluna

"Finalità e scopi statutari dell'Associazione: orientare la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana"

ANOLF TREVISO - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99)

Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art. 6 D.L.vo n° 215/03)